

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per la LOMBARDIA, SEZIONE III**

**ha pronunciato la seguente**

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da Aliu Titi, rappresentato e difeso dall'Avv.to Giovanni Marchese, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Milano, via Montevideo n. 5

contro

Ministero dell'Interno - Questura della Provincia di Pisa, in persona del ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato con domicilio *ex lege* presso i suoi uffici in Milano, via Freguglia n. 1

per l'annullamento

- 1) del provvedimento cat. A11/03 adottato dal Questore della Provincia di Pavia in data 10 marzo 2003 di rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
- 2) di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali.

VISTO il ricorso ed i documenti depositati;

VISTA la memoria di costituzione in giudizio della resistente amministrazione;

VISTI gli atti tutti di causa;

uditi alla pubblica udienza del 3 luglio 2008, relatore il dott. Dario Simeoli, i procuratori delle parti

FATTO

Con ricorso notificato l'11 ottobre 2006 e depositato il 25 ottobre 2006, il ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe, con il quale è stata rigettata l'istanza finalizzata al rinnovo del permesso di soggiorno, chiedendo al Tribunale Amministrativo Regionale di disporre

l'annullamento, previa sua sospensione, in quanto viziato da violazione di legge ed eccesso di potere.

Si è costituito in giudizio il Ministero Dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore*, chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 9 novembre 2006, il procuratore del ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla sospensiva cautelare del provvedimento impugnato.

Sul contraddittorio così istauratosi, la causa è stata discussa e decisa con sentenza definitiva all'odierna udienza del 3 luglio 2008.

#### DIRITTO

1. La legislazione nazionale adottata negli ultimi anni, d.lgs. n. 286 del 1998, l. n. 189 del 2002, d.l. n. 195 del 2002, si fonda sulla radicale premessa per la quale nessun soggetto extracomunitario può entrare nello Stato, ed ivi stabilmente soggiornare, qualora non sia munito di visto di ingresso e di permesso di soggiorno, e cioè di un titolo amministrativo che autorizzi questi allo stabilimento, alla circolazione ed allo svolgimento di attività per specifiche tassative ragioni (di visita, affari, turismo, studio, lavoro, ricongiungimento familiare e motivi familiari, protezione sociale, asilo e protezione temporanea, cure mediche).

2. Il sig. Aliu Titi aspira al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato precedentemente rilasciato dalla Questura di Milano il 4 agosto 2000 e scaduto il 16 ottobre 2002.

La pretesa è infondata risultando le sollevate censure del tutto destituite di fondamento.

Ai sensi dell'art. 22, comma 11, d.lgs. 286 del 1998, la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. In particolare, il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi. Il Centro per l'impiego provvede all'inserimento del lavoratore nell'elenco anagrafico, di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, ovvero provvede all'aggiornamento della posizione del lavoratore qualora già inserito. Il lavoratore mantiene l'inserimento in tale elenco per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e, comunque, ad esclusione del lavoratore stagionale, per un periodo complessivo non inferiore a sei mesi (art. 37, comma 3, d.P.R. 31 agosto 1999 n. 394).

Allo scadere del permesso di soggiorno, lo straniero deve lasciare il territorio dello Stato, salvo risulti titolare di un nuovo contratto di soggiorno per lavoro ovvero abbia diritto al permesso di soggiorno ad altro titolo, secondo la normativa vigente.

Orbene, il libretto del lavoro n. 2080, rilasciato dalla Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Ispezione del Lavoro di Milano il 22 ottobre 1992, evidenzia come il ricorrente abbia versato in stato di disoccupazione ininterrotta dall'11 luglio 2000. alcuna allegazione o prova il ricorrente ha esibito in giudizio per contraddire siffatta risultanza.

Lo straniero, dunque, non ha fornito idonea documentazione atta a confermare la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno (art. 4 e 5 d.lgs. 286 del 1998); ne consegue che il rigetto della domanda di rinnovo del permesso deve ritenersi legittimo essendo venute meno le condizioni legali per la sua permanenza all'interno dello Stato.

2.1. Non ha portata invalidante la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento essendo quest'ultimo iniziato ad istanza di parte. Inoltre, nel caso *de quo*, vertendosi in tema di attività amministrativa vincolata ed essendo palese nel caso di specie l'inaccogliabilità dell'istanza presentata, l'annullamento del provvedimento gravato è comunque preclusa dal disposto del nuovo art. 21 *octies* comma 2, l. n. 241 del 1990.

3. Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti, attese le condizioni di disagio sociale sofferte dal ricorrente.

#### **PQM**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:

Rigetta il ricorso;

Compensa interamente le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 3 luglio 2008, con l'intervento dei seguenti magistrati:

dott. Domenico Giordano Presidente,

dott. Pietro De Berardinis Referendario

dott. Dario Simeoli Referendario Estensore